SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 758)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1980

Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la « Disciplina delle agevolazioni tributarie », stabilisce che « le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti ».

Nello stesso comma è stabilito poi che gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, (cioè, il cosiddetto presalario universitario) sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dalla formulazione della citata disposizione emerge indirettamente che il legislatore intese, pur senza indicarne la natura, non ricondurre i cespiti *de quo* nella categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973. Questi ultimi infatti, essendo esclusi dall'imposta locale sui redditi *ex* articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, non potevano poi essere considerati esenti per il disposto del successivo articolo 34.

In ordine a tale previsione non pochi problemi interpretativi si sono posti, sia per i soggetti erogatori che per la stessa Amministrazione finanziaria, a causa della im-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

precisa terminologia adottata dai soggetti erogatori (vengono, infatti, qualificati come borse di studio anche i costi per le selezioni del personale da assumere) nonchè per la presenza di elementi che potrebbero indifferentemente indurre a collocare le somme in questione in diverse categorie di redditi.

Si è ritenuta pertanto opportuna una revisione della disciplina tributaria degli emolumenti in questione, con il duplice scopo di rendere più puntuale la esatta individuazione delle fattispecie imponibili e di agevolare, per quanto possibile, il trattamento tributario degli emolumenti stessi, attesa la loro particolare funzione.

* * *

In particolare si è provveduto ad aggiungere nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 — che detta la definizione dei redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente — una norma, contraddistinta dalla lettera *g*), con la quale le borse di studio e gli altri assegni similari vengono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (articolo 1).

Va ovviamente precisato che la assimilazione deve riferirsi a tutte quelle ipotesi in cui la percezione delle somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale non avvenga in dipendenza del lavoro prestato, poichè altrimenti gli emolumenti stessi costituiscono reddito di lavoro dipendente. Ne consegue che vengono così eliminate tutte le perplessità circa la natura dei redditi in questione, stante la precisa esplicitazione legislativa.

Così determinata la natura dei redditi percepiti a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, è apparso logicamente necessario modificare, con l'articolo 4 del disegno di legge, il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 nel senso di eliminare la esenzione dall'imposta locale sui redditi per i redditi *de quo*, una volta che essi sono stati classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il cui possesso non costituisce presupposto dell'imposta locale sui redditi.

Quanto al conseguente trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, attese le finalità stesse dell'erogazione, poichè la lettera *g*) del primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (nella quale appunto i redditi in questione trovano espressa collocazione) non viene richiamata nell'ultimo comma dello stesso articolo, ne consegue che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente comporta anche l'applicabilità delle detrazioni previste dall'articolo 16 del citato decreto, a prescindere — ovviamente — da quelle di natura soggettiva indicate nel precedente articolo 15.

Pertanto le somme considerate dalla nuova lettera *g*) risultano sottratte alla tassazione fino all'ammontare di lire 1.380.000, pari ad un'imposta di lire 138.000 corrispondente alla somma delle già menzionate detrazioni nonchè della detrazione per quota esente di lire 36.000 spettante alla generalità dei contribuenti.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in rassegna si è provveduto a modificare il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, accordando il regime di esonero dall'obbligo della dichiarazione a quei soggetti che hanno percepito somme a titolo di borse di studio ed assegni similari che, da sole o in concorso con altri redditi di lavoro dipendente, non superino l'ammontare complessivo di lire 1.380.000 annue.

Con la disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento si stabilisce poi che i sostituti d'imposta debbono operare, all'atto dell'erogazione delle somme indicate nella nuova lettera *g*), una ritenuta d'acconto del 10 per cento, da applicare sulla parte eccedente l'ammontare del reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Con la formulazione di tale norma si è disposto che le ritenute vengono effettuate

con aliquota corrispondente a quella minima del 10 per cento, in relazione alla generale modesta entità delle erogazioni in questione e solamente sulla parte delle somme percepite per il titolo *de quo* che eccede l'ammontare corrispondente alle detrazioni di imposta spettanti al beneficiario delle erogazioni stesse.

L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1980 onde consentire l'applicazione delle emanande norme di carattere sostanziale fin dalla dichiarazione annuale da presentare nell'anno 1981, relativamente ai redditi conseguiti nel corso del 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle lettere *c*) e *d*) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera *a*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera *c*) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 medesimo ».

Art. 3.

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ».

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1980.